



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 28 novembre 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, e dal prof. Gregorio Gitti, Componenti Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 28 novembre 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 13**

Reclamo della Soc. PERUGIA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Rahman **REZAEY** (gara Bologna-Perugia del 16/11/02 – C.U. n. 131 del 19/11/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Rahman Rezaey, tesserato per la Soc. Perugia, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Bologna-Perugia del 16/11/2002, ha proposto reclamo il calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica (eventualmente con aggiunta della sanzione dell'ammenda).

A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che l'episodio deve essere valutato tenuto conto del contesto dell'azione di giuoco. Tale contatto sarebbe infatti avvenuto con il pallone "a distanza di gioco" ed il gesto sanzionato sarebbe stato causato dalla scompostezza atletica tipica del momento di ricaduta conseguente uno stacco aereo.

Il calciatore non avrebbe quindi colpito volontariamente l'avversario, trattandosi di uno scontro fortuito dovuto alla dinamica dell'impatto.

In secondo luogo, il reclamante contesta che l'episodio possa configurarsi come violento, non avendo fra l'altro provocato alcun danno o conseguenza fisica al giocatore avversario. Infine, il reclamante sostiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata ed esageratamente afflittiva, tenuto altresì conto della mancanza di precedenti specifici da parte del Rezaey.

Alla riunione odierna, è comparso il legale del reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali redatti dal direttore di gara emerge chiaramente che il Rezaey ha colpito un avversario volontariamente con una gomitata. Tale gesto – di natura violenta e volontario – è senza dubbio pericoloso, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una gomitata).

Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. ATALANTA: avverso l'ammenda di €17.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Brescia del 17/11/02 – C.U. n. 131 del 19/11/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Atalanta la sanzione della ammenda di €17.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Atalanta-Brescia del 17/11/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e, comunque, non commisurata ai fatti addebitati. Si rileva, in primo luogo, che gli episodi sanzionati andrebbero inquadrati nel contesto in cui si sono verificati, anche tenendo conto degli adempimenti posti in essere dalla Società al fine di prevenire i comportamenti pericolosi per l'incolumità degli spettatori e degli atleti. In secondo luogo, la reclamante afferma come tale comportamento – pur non potendosi definire innocuo - non abbia provocato conseguenza alcuna sulle persone nè tanto meno sul regolare svolgimento della gara. In terzo luogo, la reclamante afferma che i cori rivolti all'allenatore della squadra ospite non possono essere considerati come offensivi, rientrando le espressioni dei cori stessi nel normale lessico utilizzato in ambito sociale ed in particolare nelle competizioni sportive. Infine, la Soc. Atalanta lamenta come non si sia tenuto conto, nell'applicazione della sanzione, della particolare struttura del proprio stadio, che – essendo privo della pista di atletica – non è dotato di quella “naturale” difesa naturale che tale pista rappresenta per la distanza degli spalti dal campo di gioco.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno più volte fatto esplodere numerosi petardi nel recinto di giuoco; in secondo luogo, gli stessi sostenitori hanno lanciato all'interno dell'area di rigore un fumogeno acceso; in terzo luogo, essi hanno più volte durante l'incontro urlato frasi ingiuriose nei confronti dell'allenatore avversario. Infine, i sostenitori della squadra ospitante hanno rilanciato in mezzo ai sostenitori avversari alcuni bengala e fumogeni accesi.

Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili: infatti, essi rappresentano una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica e per le persone sul terreno di giuoco e sugli spalti (a causa del panico che, in merito all'ultimo episodio, tali lanci avrebbero potuto provocare tra gli spettatori).

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della potenziale pericolosità dei comportamenti rispetto all'incolumità delle persone.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. CATANIA avverso l'ammenda di € 17.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Napoli del 5/11/2002 - C.U. n. 116 del 7/11/2002).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Catania la sanzione della ammenda di € 17.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Catania-Napoli del 5/11/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione dell'ammenda a € 5.000,00 o, in subordine, a quanto diversamente ritenuto opportuno, sempre procedendo alla diminuzione della sanzione inflitta.

A sostegno del gravame, si deduce la palese sproporzione della sanzione comminata rispetto all'accaduto: in primo luogo, perché non conforme alle sanzioni comminate dagli Organi di giustizia sportiva in occasione di episodi analoghi; in secondo luogo, perché le manifestazioni di dissenso poste in essere dalla tifoseria catanese nei confronti della terna arbitrale, sia pure di una certa gravità, non avrebbero mai costituito grave pregiudizio per l'incolumità pubblica; in terzo luogo, perché non sarebbero state adeguatamente considerate le circostanze attenuanti del caso quali, in concreto, la categoria di appartenenza della Società reclamante, nonché il suo status di neopromossa.

Alla riunione odierna, è comparso il legale del reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo hanno lanciato in più occasioni verso entrambi gli assistenti dell'arbitro e verso un calciatore della squadra avversaria, bottiglie di plastica piene d'acqua; in secondo luogo, hanno lanciato più fumogeni (di cui uno, essendo caduto ancora acceso sul terreno di gioco, provocava un'interruzione della gara, mentre un altro costringeva l'assistente ad entrare sul terreno di gioco, essendogli impedita una normale condizione di visibilità); in terzo luogo, hanno fatto esplodere petardi con notevole fragore. Inoltre, sempre dagli atti ufficiali risulta che alcune persone non identificate, appartenenti comunque alla Società Catania, avrebbero affrontato in modo minaccioso l'arbitro nel sottopassaggio di accesso agli spogliatoi.

Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili: infatti, essi hanno rappresentato una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità delle persone sugli spalti (considerata la natura contundente - bottiglie di plastica piene d'acqua, fumogeni e petardi - degli oggetti lanciati).

Tuttavia, ritiene la Commissione che, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva, la sanzione pecuniaria possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dell'orientamento degli organi di giustizia sportiva in analoghe fattispecie.

Non possono, nel contempo, trovare accoglimento le argomentazioni difensive relativamente alla circostanza che le condotte poste alla base dell'ammenda non avrebbero costituito grave pregiudizio per l'incolumità pubblica.

Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e ridurre la sanzione a €15.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l'ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Genoa dell'1/11/2002 - C.U. n. 108 del 3/11/2002).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Livorno la sanzione della ammenda di €20.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Livorno-Genoa del 1/11/2002 chiedendo, in riforma della decisione impugnata, una sanzione meno afflittiva.

A sostegno del gravame si deduce, con riferimento al primo episodio, che si sarebbe trattato di un piccolo bengala coreografico, di limitatissime dimensioni e potenzialità, tant'è che il portiere del Genoa Brivio non avrebbe riportato alcuna conseguenza di rilievo; con riferimento al secondo episodio, che, per come si ricaverrebbe dalla lettura della documentazione prodotta, nessun cartello o striscione avrebbe subito danneggiamenti nel corso della gara; con riferimento, infine, al terzo episodio, che si sarebbe trattato di un coro tenutosi in una singola occasione, dal tenore offensivo molto tenue rispetto a tanti altri cori che si sentono negli stadi e che, comunque, in simili circostanze vi sarebbe una assoluta impossibilità di porre in essere una attività preventiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante del reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo hanno lanciato sul terreno di gioco alcuni bengala, uno dei quali colpiva alla spalla il portiere della squadra avversaria provocandogli la bruciatura della maglia ed una abrasione, determinando altresì l'interruzione del gioco per alcuni minuti; in secondo luogo, per avere in più occasioni fatto esplodere petardi e lanciato fumogeni, determinando anche l'incendio di uno striscione; in terzo luogo, per avere intonato cori ingiuriosi nei confronti del Presidente di altra Società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti.

Le argomentazioni difensive concernenti l'assenza di conseguenze di rilievo nel primo episodio, la produzione documentale diretta ad attestare la mancanza di danneggiamenti e la ricostruzione dei fatti fornita nel secondo episodio e la qualificazione dei fatti fornita nel terzo episodio, non trovano riscontri negli atti ufficiali e, comunque, non sono tali da giustificare le condotte contestate.

Tuttavia, per quanto riguarda la determinazione della sanzione, la Commissione, pur tenendo in considerazione la pericolosità dei comportamenti rispetto all'incolumità delle persone nonché la recidiva, ritiene sufficientemente afflittiva l'ammenda di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e ridurre la sanzione a €17.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Sampdoria del 10/11/2002 – C.U. n. 122 del 12/11/2002)

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Sampdoria del 10/11/2002, ha proposto reclamo la medesima Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe ingiustificatamente afflittiva in primo luogo perché il Giudice Sportivo non avrebbe considerato le vere ragioni del comportamento della tifoseria salernitana, volto a procurare danni economici e sportivi alla Soc. Salernitana (a seguito della protesta in corso per il cattivo andamento della squadra); in secondo luogo, perché l'episodio del 32° del primo tempo sarebbe stato provocato da una presunta erronea segnalazione del primo assistente che avrebbe determinato l'annullamento del goal del pareggio, mentre quello del 46° del primo tempo da una condotta ostruzionistica posta in essere dal portiere della squadra ospite; in terzo luogo, perché non sarebbero state considerate in modo adeguato le attività di prevenzione svolte dalla Società.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, hanno lanciato sul terreno di gioco ed all'indirizzo di un assistente dell'arbitro bottigliette piene d'acqua ed accendini; in secondo luogo, hanno lanciato altre bottigliette piene d'acqua ed accendini verso il portiere avversario; in terzo luogo, dopo la conclusione della gara, hanno infranto una vetrata della sala stampa provocando il danneggiamento di un computer nonché una situazione di concreto ed effettivo pericolo per gli spettatori, con danni fisici per alcune persone presenti (un giornalista ed un funzionario di Polizia).

Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili, essendosi concretati sia nel reiterato lancio di oggetti (bottiglie piene d'acqua e accendini) che, se avessero colpito uno dei calciatori o degli ufficiali di gara, avrebbero recato loro lesioni personali, sia nella situazione di concreto pericolo sugli spalti. Rappresentano quindi una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica e per le persone sul terreno di giuoco e sugli spalti, concretatesi in effettive lesioni a danni di alcune persone nella sala stampa.

Non vi sono i presupposti per attribuire valore di provocazione al comportamento tenuto dall'assistente dell'arbitro in occasione dell'annullamento del goal, né a quello tenuto in campo dal portiere della squadra ospite.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. CAGLIARI: avverso la squalifica del campo per **tre** giornate effettive di gara e l'ammenda di €10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cagliari-Messina del 17/11/2002 – C.U. n. 136 del 23/11/2002).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Cagliari la sanzione della squalifica del campo di gioco per tre giornate effettive di gara e l'ammenda di €10.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari-Messina del 17/11/2002, ha proposto reclamo con procedura di urgenza la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione della squalifica del campo di gioco per tre giornate e della ammenda; in via subordinata, la Società Cagliari chiede una equa riduzione della sanzione inflitta.

A sostegno del gravame, la reclamante afferma, in primo luogo, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità (oggettiva e diretta) per i fatti accaduti durante la gara Cagliari-Messina.

La reclamante sostiene di non dover rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, poiché si è trattato di un episodio che la stessa reclamante non avrebbe potuto impedire o anche solo contrastare, essendo stato provocato dall'inefficienza delle Forze dell'Ordine (le cui omissioni avrebbero vanificato gli interventi preventivi posti in essere dalla Società) e dall'impossibilità materiale di collocare proprio personale sugli spalti e sul terreno di giuoco.

A ciò si aggiunga l'insussistenza, a detta della reclamante, di qualsivoglia negligenza imputabile alla stessa, per non aver prestato l'attenzione o la prudenza normalmente richieste. Si è infatti trattato di un episodio provocato dal comportamento illecito e "doloso" dell'autore materiale del danno.

In relazione alla responsabilità diretta, la reclamante ritiene che l'applicazione dell'art. 9, comma 2 del C.G.S. non debba essere avulsa dal reale contesto dei fatti, dovendo tenere necessariamente conto dell'esplicito divieto impartito dai Dirigenti delle Forze di Pubblica Sicurezza alla Società Cagliari di impiegare proprio personale addetto alla vigilanza.

In secondo luogo, la reclamante afferma che l'episodio sanzionato dal Giudice Sportivo si inserisce in un più ampio disegno "ricattatorio" posto in essere da pochi e circoscritti soggetti animati dal solo intento di arrecare pregiudizio ed esercitare "pressione" nei confronti della Società.

In terzo luogo, la difesa della reclamante sostiene che, nella determinazione della sanzione, non si è tenuto in debito conto il fattivo e costante comportamento collaborativo offerto dalla Società (a partire dal suo Presidente) per la prevenzione di atti e fatti violenti e, a seguito dell'episodio di cui all'oggetto, per l'individuazione del colpevole (conformemente al disposto di cui all'art. 10, comma 1 e art. 11 comma 6 del C.G.S.).

In via istruttoria, la reclamante chiede l'escussione di un teste.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante ed il difensore della reclamante, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il difensore ed il rappresentante della Società, ritiene che esso sia parzialmente fondato.

In via preliminare, la Commissione ritiene di non accogliere la richiesta avanzata dalla reclamante in via istruttoria, in quanto non rilevante ai fini della decisione.

Nel merito, la Commissione distingue i profili di responsabilità riferiti al tipo "responsabilità oggettiva" e al tipo "responsabilità diretta".

Per quanto riguarda la “responsabilità oggettiva”, la Commissione ritiene applicabile nel caso di specie, alla luce della ricostruzione dei fatti offerta dagli atti ufficiali (referto arbitrale e rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagine), la norma di cui all’art. 9 comma 1 C.G.S.

Relativamente alla “responsabilità diretta” invece, la Commissione – sempre alla luce della stessa ricostruzione dei fatti offerta dagli atti ufficiali – ritiene insussistente qualsiasi ipotesi di addebito.

Mentre la *ratio* e l’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 1 C.G.S. (responsabilità oggettiva delle Società per il comportamento dei sostenitori) appaiono evidenti, più problematica risulta – alla luce del coordinamento tra fonti normative riferibili all’ordinamento generale e all’ordinamento sportivo sul tema del “mantenimento dell’ordine pubblico” – l’interpretazione della fattispecie di cui all’art. 9 comma 2 C.G.S. (responsabilità diretta delle Società).

La *ratio* di quest’ultima norma non può far ritenere - in capo alle Società - l’esistenza di un dovere di vigilanza funzionale al mantenimento “diretto” dell’ordine pubblico, bensì un dovere di collaborazione nei confronti delle forze e degli organi istituzionalmente preposti al mantenimento dello stesso.

In considerazione delle suddette argomentazioni e alla luce dei fatti, il Cagliari risponde solo a titolo di “responsabilità oggettiva” per la condotta del proprio sostenitore. Inoltre, l’assunto difensivo secondo cui tale comportamento sarebbe ispirato ad un intervento di “pressione” nei confronti della Società, non ha trovato un qualche concreto elemento di riscontro. Presunto “ricatto” che non esclude comunque la responsabilità della Società ex art. 9, comma 1 C.G.S.

Questa Commissione ritiene invece che il Cagliari non risponda anche a titolo di “responsabilità diretta” per aver mancato all’obbligo di mantenere l’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco.

Dagli atti ufficiali (in particolare, il referto dell’arbitro) risulta infatti che, in riferimento all’accaduto, le carenze e l’inefficienza delle Forze dell’Ordine – istituzionalmente preposte al mantenimento dello stesso – non potevano essere sopperite direttamente dalla Società reclamante.

Per quel che riguarda la quantificazione della sanzione, non v’è dubbio che il comportamento del sostenitore della Società reclamante sia stato di particolare gravità e di concreta pericolosità per l’incolumità del giocatore avversario.

Tuttavia, con riferimento agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi e tenuto conto del comportamento collaborativo posto in essere dalla reclamante successivamente all’accaduto, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando la sanzione della squalifica del campo per tre giornate effettive di gara e revocando la sanzione dell’ammenda di €10.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 28 NOVEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani

146/465